

N. R.G. 488/2015



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO**  
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Federica Meloni, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. **488/2015** promossa da:

**██████████**, con il patrocinio dell'avv. **██████████** e dell'avv. **██████████**, domiciliato presso il difensore con indirizzo telematico **██████████**, con il patrocinio dell'avv. **SORGENTONE ANDREA**, domiciliato presso il difensore con indirizzo telematico

- parte attrice -

nei confronti di:

**UNICREDIT SPA**, con il patrocinio dell'avv. **██████████**, domiciliata presso il difensore con indirizzo telematico

- parte convenuta -

**CONCLUSIONI**

**Conclusioni di **██████████****

- 1) *«In via principale, accertare e dichiarare, con domanda di accertamento negativa, che la **██████████** non ha alcun debito nei confronti della **██████████** quali somme a saldo dei conti correnti per cui è causa e l'inesistenza di alcun credito della Banca nei confronti della **██████████** (c/c ordinario n.5412603; c/c ordinario n.4612441);*
- 2) *In via subordinata, senza alcuna inversione dell'onere della prova, accertare e dichiarare che per i c/c per cui è causa, costantemente affidati, la banca ha annotato a debito interessi, anche anatocistici, commissionati varie e spese non previste dalla Legge;*
- 3) *Condannare, nel caso in cui non venga accolta l'istanza di esibizione o la banca non ottemperi all'ordine del Giudice, la convenuta alla consegna delle copie dei contratti di apertura dei c/c, di apertura di credito ed e/c mancanti, dall'apertura dei conti fino all'attualità o chiusura degli stessi, e all'esito accertare e*

dichiarare la nullità/illegittimità/mancata o doppia sottoscrizione delle clausole che prevedano gli interessi passivi con rinvio agli "usi su piazza"; gli interessi ultralegali, anatocistici, di mora se usurari; la c.m.s., la comm. per l'affidamento; la comm. mancanza fondi; la comm. disponibilità fondi;

4) In ogni caso accertare e dichiarare che la convenuta è inadempiente alle obbligazioni di tenuta del c/c per cui è causa e di formazione degli e/c, avendo applicato, pur essendo costantemente affidati, condizioni economiche diverse dalle legali oppure illegittime o nulle ed in via esplicativa i tassi di interesse, la cap. trim. degli interessi, la cms, comm. disponibilità fondi, maggiorazione extrafido, spese per l'istruttoria del fido, diritti di segreteria, giorni di valuta, spese per operazioni in tal modo annotando a debito interessi, spese e commissioni non dovute;

5) Accertare e dichiarare che gli interessi e commissioni richiesti dalla banca non sono dovuti ex L.108/96, art.644 cp e art.1815 cc., essendo usurari o comunque essendoci usura come provato dall'approfittamento da parte della convenuta dello stato di bisogno degli attori desumibile dalla elevatezza dei tassi richiesti;

6) In subordine al n.5) che precede, se i tassi richiesti siano superiori a quelli previsti con i D.M. allegati, essendo il contratto di c/c precedente la L.108/96, si chiede vengano ridotti nel limite del tasso soglia;

7) Per l'effetto dell'accoglimento delle domande ai nn. che precedono, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento anche parziale della domanda principale, accertare e dichiarare, che i saldi tempo per tempo degli e/c per cui è causa sono errati e non dovuti e quindi accertare e dichiarare il saldo del c/c 5412603 aperto all'ultimo e/c in atti (con condanna della banca alla rettifica nelle proprie risultanze contabili) e del c/c 4612441 (chiuso) al momento della chiusura (con condanna alla ripetizione delle somme indebitamente pagate dal correntista in tale data) epurati di tutte le annotazioni non dovute e ricalcolato ai tassi di interessi attivi e passivi come di giustizia partendo da un saldo pari a zero da quando vi sia una serie continua di e/c se quello apparente sia negativo;

8) Con condanna della convenuta al rimborso delle spese di lite a favore dell'avv. [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED] che si dichiarano antistatari.»

### Conclusioni di [REDACTED]

1) in via principale accertare e dichiarare che per i c/c per cui è causa, costantemente affidati, la banca ha annotato a debito interessi, anche anatocistici, commissioni varie e spese non previste dalla Legge;

2) ovvero in via subordinata: condannare, nel caso in cui non venga accolta l'istanza di esibizione o la banca non ottemperi all'ordine del Giudice, la convenuta alla consegna delle copie dei contratti di apertura dei c/c, di apertura di credito ed e/c mancanti, dall'apertura dei conti fino all'attualità o chiusura degli stessi, e all'esito accertare e dichiarare la nullità / illegittimità/mancata o doppia sottoscrizione delle clausole che prevedano gli interessi passivi con rinvio agli "usi su piazza"; gli interessi ultralegali,



*anatocistici, di mora se usurari; la c.m.s., la comm. per l'affidamento, la comm. mancanza fondi, la comm.*

*disponibilità fondi;*

3) *in ogni caso accertare e dichiarare che la convenuta è inadempiente alle obbligazioni di tenuta del c/c per cui è causa e di formazione degli e/c, avendo applicato, pur essendo costantemente affidati, condizioni economiche diverse dalle legali oppure illegittime o nulle ed in via esemplificativa i tassi di interesse, la cap. trim. degli interessi, la cms, comm. disponibilità fondi, maggiorazione extrafido, spese per l'istruttoria del fido, diritti di segreteria, giorni valuta, spese per operazioni in tal modo annotando a debito interessi, spese e commissioni non dovute;*

4) *accertare e dichiarare che gli interessi e commissioni richiesti dalla banca non sono dovuti ex L. 108/96, art. 644 cp e art. 1815 cc, essendo usurari o comunque essendoci usura come provato dall'approfittamento da parte della convenuta dello stato di bisogno degli attori desumibile dalla elevatissima dei tassi richiesti;*

5) *in subordine al n. 4) che precede, se i tassi richiesti siano superiori a quelli previsti con i D.M. allegati, essendo il contratto di c/c precedente la L. 108/96, si chiede vengano ridotti nel limite del tasso soglia;*

6) *per l'effetto dell'accoglimento delle domande ai nn. che precedono accertare e dichiarare –con azione di accertamento negativo- che i saldi tempo per tempo degli e/c per cui è causa sono errati e non dovuti e quindi accertare e dichiarare il saldo del c/c 5412603 (aperto) all'ultimo e/c in atti (con condanna della banca alla rettifica nelle proprie risultanze contabili) e del c/c 4612441 (chiuso) al momento della chiusura (con condanna alla ripetizione delle somme indebitamente pagate dal correntista in tale data) epurati di tutte le annotazioni non dovute e ricalcolato ai tassi di interesse attivi e passivi come di giustizia partendo da un saldo pari a zero da quando vi sia una serie continua di e/c se quello apparente sia negativo;*

7) *con condanna della convenuta al rimborso delle spese di lite a favore dell'Avv. Andrea Sorgentone che si dichiara antistatario”.*

### **Conclusioni di parte convenuta**

*affinché l'Ill.mo Tribunale adito, voglia :*

*nel merito:*

1) *respingere l'avversa domanda in quanto infondata sia in fatto che in diritto;*

2) *respingere in ogni caso tutte le avverse domande in quanto generiche ed indeterminate;*

*in via meramente subordinata, ed esclusivamente per motivi di carattere processuale - senza con ciò voler effettuare alcun riconoscimento, né invertire l'onere della prova previsto dalla legge, con riserva di integrazione delle conclusioni formulate*

*- si insiste affinché l'Ill.mo Tribunale adito voglia:*

3) *in accoglimento delle esplicite eccezioni di prescrizione sollevate, dichiarare:*

*la prescrizione quinquennale relative alla richiesta di ripetizione e ricalcolo degli interessi;*

*la prescrizione decennale in relazione alle richieste di controparte aventi ad oggetto qualsiasi diritto alla ripetizione somme, o pretesa, o ricalcolo dei saldi derivante da versamenti aventi carattere di*



*pagamento effettuati dal correntista, decorrente dal giorno della rimessa e/o dell'annotazione in conto, sia a titolo di ripetizione d'indebito, o a qualsiasi altro titolo, da calcolarsi dal momento della proposizione della domanda, o dell'ultimo atto interruttivo.*

4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

## CONCISA ESPOSIZIONE

### DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.

Con atto di citazione ritualmente notificato la società [REDACTED] hanno convenuto [REDACTED] al fine di ottenere l'elisione delle competenze illegittimamente addebitate, nel periodo contabilmente documentato, nei rapporti di conto corrente distinti n. 5412603 e al n. 4612441 (ex 1815900).

In particolare, gli attori esponevano:

- Che la [REDACTED] era titolare presso [REDACTED]

1) c/c ordinario n. 5412603 aperto il 28 ottobre del 1986 e con un apparente saldo al 31.12.2014 di - 221696,09;

2) del c/c ordinario 4612441 (ex 1815900) aperto l'1.1.1997 e chiuso il 7 marzo 2007;

- Che la Banca avrebbe addebitato interessi, anche anatocistici, commissioni e spese in deroga a quanto previsto dalla legge;

- Che la correntista non era in possesso di alcun contratto e, peraltro, metteva in dubbio l'esistenza dello stesso e, conseguentemente, della pattuizione delle commissioni e degli interessi addebitati dalla banca;

- Che, quindi, la Banca era stata inadempiente nella tenuta e formazione degli estratti conto, avendo applicato condizioni diverse da quelle legali e, comunque, condizioni non pattuite.

Si è costituita in giudizio [REDACTED], con produzione del contratto di apertura e del documento di sintesi del 1/1/2003 del c/c n. 5412603 nonché del contratto di apertura di credito ipotecaria afferente il c/c 4612441 (ex 1815900), quale ha concluso per il rigetto di ogni domanda anche per decorso del termine di prescrizione.

Ancora, ai sensi dell'art. 1831 e 1832, eccepiva la mancata contestazione dell'estratto conto da parte del correntista.

Sul punto si rileva sin d'ora come non possa essere condivisa la difesa della convenuta relativamente al fatto che l'attrice non abbia mai contestato gli estratti conto inviati periodicamente, giacché la eventuale mancata contestazione e la susseguente tacita approvazione, ai sensi dell'art. 1832 c.c., non precludono la possibilità di impugnare la



validità e l'efficacia dei rapporti obbligatori da cui derivano gli accrediti e gli addebiti e quindi dei titoli contrattuali che ne sono alla base, i quali rimangono regolati dalle norme generali sui contratti.

La causa veniva istruita dal giudice precedente titolare del fascicolo, il quale, ritenendolo ammissibile, disponeva che la Banca esibisse una serie di documenti, con ordinanza del seguente tenore:

*“- ritenuta la sussistenza dei presupposti per ordinare l'esibizione della documentazione specificamente indicata dalla parte attrice già nell'atto introduttivo, ad eccezione dei contratti per cui è causa in quanto prodotti dalla convenuta;*

- rilevato che la banca convenuta non ha dedotto di non essere più in possesso dei documenti predetti, ancorché risalenti a oltre dieci dalla richiesta formulata dal correntista;*
- ritenuto che, d'altra parte, il limite decennale stabilito dall'art.119 T.U.B. è riferito solo all'obbligo di tenuta delle scritture contabili; sicché nel caso in cui la banca sia in possesso di documenti anche più risalenti è tenuta alla consegna in applicazione dei principi di buona fede;*
- ritenuto che è necessaria l'assistenza di un consulente di particolare competenza tecnica;*
- visti gli artt. 191, 210 c.p.c.;*

P.Q.M.

1. ordina a [REDACTED] l'esibizione, mediante deposito telematico ovvero cartaceo in Cancelleria, dei seguenti documenti:

- c/c n. 5412603: e/c mensili e scalari dall'apertura fino al 29.02.2004, ed e/c scalare relativo al quarto trimestre 2010;*
- c/c n. 4612441: e/c mensili e scalari dall'apertura fino al 28.06.2002;*

2. assegna ai fini dell'esibizione il termine del 10 novembre 2017”.

Ancora, disponeva procedersi mediante CTU avente ad oggetto il seguente quesito:

*“1) se, sulla base della documentazione prodotta tempestivamente e agli atti, o di quella concorrente sottoposta all'esame del c.t.u., sia possibile determinare il saldo dei rapporti di conto corrente per cui è causa alla data di chiusura dei conti;*

*2) in tal caso, determinare il saldo applicando i tassi di interesse previsti contrattualmente o indicati nelle comunicazioni periodiche di variazione trasmesse, diverse dai semplici estratti conto, in ogni caso nei limiti del tasso soglia, ovvero, in caso di mancata determinazione negoziale o nelle comunicazioni predette, applicando i tassi di interesse legale (contratti anteriori all'entrata in vigore del t.u.l.b.), ovvero i tassi di interesse di cui all'art. 117, settimo comma, t.u.l.b. (contratti successivi all'entrata in vigore della disposizione medesima), con chiusura annuale al 31 dicembre di ogni anno (con la capitalizzazione degli interessi a debito corrispondente a quella stabilita per gli interessi a credito nei singoli periodi di riferimento); escludendo dal computo gli interessi usurari, ove in origine pattuiti ovvero, se risultano interessi usurari sopravvenuti, non tenendone conto per la parte eccedente il tasso soglia, alla cui determinazione concorrono le*



*commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese, escluse quelle per imposte e tasse, pattuite o comunque applicate”.*

Alcuna domanda veniva posta al CTU relativamente alla prescrizione eccepita dalla banca. Sul punto si deve effettivamente rilevare come tale eccezione sia rimasta relegata in termini assolutamente generici, dal momento che la banca si è limitata a obiettare come le pretese di scomputo avanzate dagli opposenti non potessero coinvolgere gli addebiti risalenti a oltre dieci anni l'instaurazione del giudizio, non tenendo conto da un lato dell'orientamento giurisprudenziale consolidato nel senso di ritenere come la prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebitto decorra come regola generale dalla chiusura del rapporto di conto corrente, quale rapporto unitario, e non dalla data di ciascuna annotazione in conto; dall'altro lato come, anche a fronte della precisazione introdotta dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 24418/2010) rivolta a distinguere tra rimesse solutorie e meramente ripristinatorie (solo le prime, aventi valenza di pagamento e quindi suscettibili di far decorrere il termine prescrizione del diritto alla loro ripetizione già dalla data della relativa annotazione), la difesa dell'opposta non ha articolato l'eccezione alle somme indebite che sarebbero state pagate dalla correntista in costanza di rapporto, limitandosi a eccepire la prescrizione genericamente con riferimento a tutte le annotazioni risalenti a oltre il decennio.

La causa è stata dunque istruita documentalmente e mediante CTU.

Occorre pertanto prendere le mosse dai risultati della CTU espletata, i quali sono pienamente condivisi dal Tribunale, in quanto appaiono sorretti da congrue indagini tecniche svolte nel contraddittorio tra le parti, oltre che da logica ed idonea motivazione, anche con riferimento alle risposte fornite dallo stesso CTU alle osservazioni critiche dei CTP.

La consulente ha da subito rilevato, relativamente alla documentazione tempestivamente prodotta dalle parti, che:

*“Nello specifico risultano depositati tutti gli estratti conto e gli scalari del conto corrente n. 5412603 dal 01.01.2004 mentre si conferma la mancanza dell'estratto conto scalare relativo al 4° trimestre 2010, così come già indicato negli atti del fascicolo. La scrivente ha rilevato anche la mancanza dell'estratto conto al 31.07.2005, così come indicato nel verbale del 29.05.2018.*

(...)

*Per quanto concerne il conto corrente n. 4612441 mancano gli estratti conto dall'apertura e fino al 30.06.2002. Inoltre manca l'estratto conto al 31.08.2006.*

(...)

*Per quanto concerne l'ulteriore documentazione utilizzata ai fini della redazione della presente perizia, dal fascicolo telematico sono stati estrapolati:*



**Conto corrente n. 5412603:**

- *Contratto di conto corrente di corrispondenza del 01.01.2003 con annesso il Documento di Sintesi;*
- *Documenti di sintesi relativi al conto corrente del 31.08.2006, del 31.07.2006 del 31.12.2007, del 31.12.2008, del 31.12.2009, del 31.12.2014;*
- *Documenti di sintesi relativi al contratto di apertura di credito in conto corrente del 30.09.2005, del 31.07.2006, del 31.12.2007, del 31.12.2008, del 31.12.2009 e del 31.12.2011,*
- *Comunicazione relativa ai contratti di conto corrente e di affidamento del 06.05.2009;*
- *Proposte di modifica unilaterale del 05.03.2007, del 17.12.2007, 06.04.2009, del 31.07.2009, 30.05.2011, del 28.06.2011, del 13.07.2011, del 28.07.2011, del 03.08.2011, del 21.09.2011, del 23.09.2011, del 27.12.2011, del 10.07.2013, del 11.07.2013.*

**Non risultano depositati i contratti originari di affidamento bancario e di concessione di anticipo su effetti.**

**Conto corrente n. 4612441:**

*la scrivente ha estrapolato dal fascicolo telematico il contratto di finanziamento a medio e lungo termine concesso sotto forma di apertura di credito in conto corrente a tasso variabile del 22.11.1996 a rogito del Notaio Dott. Federico Marinelli. Oltre a ciò la scrivente ha estrapolato anche il documento di sintesi del 07.03.2007.*

**Non risulta depositato in atti il contratto di conto corrente di corrispondenza.**

**Conto corrente n 5412603.**

*Con riferimento al contratto di conto corrente di corrispondenza, il Documento di Sintesi, indica esclusivamente le voci più significative,*

*(...)*

*si evidenzia che il Documento di Sintesi non indica il Tasso debitore applicato e pertanto il contratto de quo, pare incompleto. Inoltre, come già narrato, agli atti non risultano depositati i contratti di apertura di credito ed i contratti di anticipo effetti, che sono contratti ben diversi dal contratto di conto corrente di corrispondenza. Quindi non è dato sapere gli importi delle linee di credito inizialmente concesse a titolo di aperture di credito e di anticipo effetti né tanto meno le condizioni economiche inizialmente applicate.*

**Conto corrente n. 4612441.**

*Manca il contratto di conto corrente di corrispondenza acceso a seguito della concessione del finanziamento. In tal senso il contratto di finanziamento indica genericamente l'apertura di un conto corrente sul quale far transitare le somme concesse a titolo di credito e solo dalla lettura degli atti di causa emerge che il conto corrente de quo è stato acceso ed utilizzato per la gestione del credito concesso. In relazione al saldo iniziale da considerare ai fini della risposta ai quesiti, vista la mancanza degli estratti conto sopra indicati la scrivente ha prospettato due soluzioni per entrambi i conti correnti:*



1) Rielaborazione del saldo finale, utilizzando il primo estratto conto utile seguito da una serie continua di estratti conto e fino all'ultimo estratto conto depositato in atti, considerando quale saldo iniziale, quello indicato nel primo estratto conto utilizzato;

2) Rielaborazione del saldo finale, utilizzando il primo estratto conto utile seguito da una serie continua di estratti conto e fino all'ultimo estratto conto depositato in atti, e considerando quale saldo iniziale il saldo zero”.

Si deve a questo punto rilevare che la parte attrice ha proposto domanda di ripetizione dell'indebitato e, pertanto, era suo onere, ai sensi dell'art. 2697 c.c., dar prova di aver indebitamente effettuato dei pagamenti. In tal senso si deve evidenziare che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo.

Peraltro, in una recente pronuncia la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che “*Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto non provato l'intero andamento di un rapporto ultraventennale, avendone il correntista, gravato del corrispondente onere per aver agito ex art. 2033 c.c., prodotto, tardivamente, solo alcuni estratti conto in aggiunta a quelli relativi all'ultimo decennio depositati dalla banca, non risultando nemmeno incontroverso il saldo ad una determinata data)*”, (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 20693 del 13/10/2016, Rv. 641850 - 02).

Per tali motivi, si ritiene maggiormente corretto adottare la prima soluzione indicata dal CTU (che era, peraltro, quella prescritta nel quesito): 1) *Rielaborazione del saldo finale, utilizzando il primo estratto conto utile seguito da una serie continua di estratti conto e fino all'ultimo estratto conto depositato in atti, considerando quale saldo iniziale, quello indicato nel primo estratto conto utilizzato.*

### 1) Conto corrente n. 5412603

Evidenzia il CTU:

“*Nel caso di specie, accertata la mancanza dei contratti iniziali di affidamento bancario e anticipo effetti, contratti autonomi e diversi dal contratto di corrispondenza, (cfr. Cass. Sentenza n.27836/17), accertato che risultano depositati agli atti, alcune (non tutte) comunicazioni periodiche di variazione nonché alcuni (non tutti) documenti di sintesi, considerato che dalla lettura dei predetti documenti emerge*





*l'assoluta impossibilità di estrapolare i singoli tassi applicati per le singole linee di credito e per i singoli trimestri e vista la difficoltà di ricavare l'ammontare delle singole linee di credito concesse inizialmente e variate successivamente, si ritiene utile seguire due strade:*

*1) Applicare i tassi come da estratti conto bancari per tutti i trimestri di riferimento (in considerazione della coincidenza emersa tra il confronto di quei documenti e degli scalari depositati, dal quale è possibile desumere che tutte le condizioni bancarie comunicate siano state applicate negli estratti conto scalari);*

*2) Applicare il criterio previsto dall'art. 117 settimo comma TUB sui trimestri di riferimento per mancanza ed incompletezza dei contratti di conto corrente e di concessione di credito, nonché per mancanza ed incompletezza delle comunicazioni periodiche di variazione tassi e per impossibilità di estrapolare correttamente i tassi applicati per le singole linee di credito”.*

Appare preferibile la soluzione di cui al punto due, essendo insufficienti e inutilizzabili i documenti descritti. In particolare, quanto alle comunicazioni periodiche di variazione, si deve rilevare che l'art. 118 TUB sancisce:

*“1. Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo.*

*2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.*

*2-bis. Se il cliente non è un consumatore né una micro-impresa come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato di cui al comma 1 del presente articolo possono essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto.*

*3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.*

*4. Le variazioni dei tassi di interesse adottate in previsione o in conseguenza di decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente”.*



L'esercizio dello ius variandi richiede, perciò, la specifica pattuizione per iscritto della clausola, la sussistenza di un "giustificato motivo" nonché la comunicazione al cliente della stessa con la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto".

Era onere della banca indicare in maniera esaustiva le ragioni che hanno portato alla modifica delle condizioni previgenti, pena l'inefficacia della variazione sfavorevole per il cliente (art. 118, comma 3, T.u.b.).

Inoltre era onere dell'Istituto dar prova in giudizio della comunicazione e dell'avvenuta ricezione della proposta di modifica unilaterale, in quanto, essendo atto di natura recettizia ex art. 1334 e 1335 c.c., produce effetto solo dal momento in cui giunge all'indirizzo del cliente.

Ancora, si deve evidenziare che la clausola in esame si riferisce esclusivamente alle condizioni economiche espressamente cristallizzate in contratto.

Per tutte tali ragioni, le modifiche apportate dalla Banca ai tassi e alle commissioni entro i limiti dell'affidamento devono ritenersi illegittime ai sensi dell'art. 118, comma 1 TUB.

Ancora, deve essere menzionato l'art. 117 c. 7 TUB, che trova necessariamente applicazione nel caso di specie: *"7. In caso di inosservanza del comma 4 (4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.) e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano:*

1. a) *il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione.*
2. b) *gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto".*

Orbene, adottando il ricalcolo dal 31.07.2005, con un saldo pari ad € - 413.117,52, e con applicazione del criterio previsto dall'art. 117 settimo comma TUB su tutti gli affidamenti, il saldo finale ammonta a - € 40.577,25. In relazione ai quesiti di cui al punto 5) in tema di prescrizione, il calcolo sopra esposto considera tutte le rimesse solutorie.

Il saldo del conto corrente n. 5412603 deve dunque essere rideterminato in € - € 40.577,25, con condanna della Banca alla restituzione di quanto eventualmente percepito in eccedenza a tale somma.

## **2) Conto corrente n. 4612441**



Anche relativamente a tale rapporto si sono presentate le medesime problematiche in punto di produzioni processuali, che – per i medesimi motivi – devono essere risolte in maniera analoga a quanto disposto per il contratto di conto corrente n. 5412603.

In particolare, scrive il CTU: *“Dalla disamina dei documenti in atti, manca il contratto di apertura di conto corrente. In effetti, l'unico contratto depositato è il già richiamato contratto di finanziamento a medio e lungo termine concesso sotto forma di apertura di credito in conto corrente a tasso variabile con garanzia ipotecaria, a rogito del Notaio Dott. Maurizio Marinelli, in data 22.11.1996. Tale conto risulta estinto in data 07.03.2007.*

*Dalla lettura degli atti di causa si evince che per tale contratto è stato acceso un apposito conto corrente di corrispondenza che tuttavia non risulta depositato agli atti del presente procedimento.*

*Anche in tal caso, si rileva la presenza agli atti di n. 1 documento di sintesi del 07.03.2007 ed anche in tal caso valgono le medesime considerazioni già esposte in relazione alla mancanza di documenti oltre i semplici estratti conto. Pertanto verranno applicate le medesime ipotesi già sviluppate per il precedente conto corrente.”*

Adottando un ricalcolo dal 31.08.2006 con un saldo pari ad € 6.391,20 e con applicazione del criterio previsto dall'art. 117 settimo comma TUB su tutti gli affidamenti il saldo finale ammonta a € 23,28. In relazione ai quesiti di cui al punto 5) in tema di prescrizione, il calcolo sopra esposto considera tutte le rimesse solutorie, poiché anche in tal caso il periodo considerato va dal 31.08.2006 al 07.03.2007 e pertanto entro il termine decennale di prescrizione.

Il saldo del conto corrente n. 5412603 deve dunque essere rideterminato in € 23,28, con condanna della Banca alla restituzione di quanto eventualmente percepito in eccedenza a tale somma.

Considerato l'esito della vertenza, la Banca deve essere condannata al pagamento delle spese processuali in favore degli attori e al pagamento della CTU.

- 1) Ridetermina il saldo del conto corrente n. 5412603 in € - € 40.577,25, con condanna della Banca alla restituzione di quanto eventualmente percepito in eccedenza a tale somma.
- 2) Ridetermina il saldo del conto corrente n. 5412603 in € 23,28, con condanna della Banca alla restituzione di quanto eventualmente percepito in eccedenza a tale somma.
- 3) Condanna [REDACTED] al pagamento delle spese di lite nei confronti di [REDACTED], che si liquidano in € 27.804,00, oltre rimborso spese vive, Iva e CPA se dovute, da pagarsi in favore del procuratore antistatario,



- 4) Condanna [redacted] al pagamento delle spese di lite nei confronti di [redacted] che si liquidano in € , oltre rimborso spese vive, Iva e CPA se dovute, da pagarsi in favore del procuratore antistatario.
- 5) Pone le spese relative alla CTU a carico di [redacted]

Con atto di citazione ritualmente notificato la società [redacted] hanno convenuto [redacted] al fine di ottenere l'elisione delle competenze illegittimamente addebitate, nel periodo contabilmente documentato, nei rapporti di conto corrente distinti n. 5412603 e al n. 4612441 (ex 1815900).

In particolare, gli attori esponevano:

- Che la [redacted] era titolare presso [redacted]

1) c/c ordinario n. 5412603 aperto il 28 ottobre del 1986 e con un apparente saldo al 31.12.2014 di - 221696,09;

2) del c/c ordinario 4612441 (ex 1815900) aperto l'1.1.1997 e chiuso il 7 marzo 2007;

- Che la Banca avrebbe addebitato interessi, anche anatocistici, commissioni e spese in deroga a quanto previsto dalla legge;

- Che la correntista non era in possesso di alcun contratto e, peraltro, metteva in dubbio l'esistenza dello stesso e, conseguentemente, della pattuizione delle commissioni e degli interessi addebitati dalla banca;

- Che, quindi, la Banca era stata inadempiente nella tenuta e formazione degli estratti conto, avendo applicato condizioni diverse da quelle legali e, comunque, condizioni non pattuite.

Si è costituita in giudizio [redacted], con produzione del contratto di apertura e del documento di sintesi del 1/1/2003 del c/c n. 5412603 nonché del contratto di apertura di credito ipotecaria afferente il c/c 4612441 (ex 1815900), quale ha concluso per il rigetto di ogni domanda anche per decorso del termine di prescrizione.

Ancora, ai sensi dell'art. 1831 e 1832, eccepiva la mancata contestazione dell'estratto conto da parte del correntista.

Sul punto si rileva sin d'ora come non possa essere condivisa la difesa della convenuta relativamente al fatto che l'attrice non abbia mai contestato gli estratti conto inviati periodicamente, giacché la eventuale mancata contestazione e la susseguente tacita approvazione, ai sensi dell'art. 1832 c.c., non precludono la possibilità di impugnare la validità e l'efficacia dei rapporti obbligatori da cui derivano gli accrediti e gli addebiti e quindi dei titoli contrattuali che ne sono alla base, i quali rimangono regolati dalle norme generali sui contratti.



La causa veniva istruita dal giudice precedente titolare del fascicolo, il quale, ritenendolo ammissibile, disponeva che la Banca esibisse una serie di documenti, con ordinanza del seguente tenore:

*“- ritenuta la sussistenza dei presupposti per ordinare l'esibizione della documentazione specificamente indicata dalla parte attrice già nell'atto introduttivo, ad eccezione dei contratti per cui è causa in quanto prodotti dalla convenuta;*

*- rilevato che la banca convenuta non ha dedotto di non essere più in possesso dei documenti predetti, ancorché risalenti a oltre dieci dalla richiesta formulata dal correntista;*

*- ritenuto che, d'altra parte, il limite decennale stabilito dall'art.119 T.U.B. è riferito solo all'obbligo di tenuta delle scritture contabili; sicché nel caso in cui la banca sia in possesso di documenti anche più risalenti è tenuta alla consegna in applicazione dei principi di buona fede;*

*- ritenuto che è necessaria l'assistenza di un consulente di particolare competenza tecnica;*

*- visti gli artt. 191, 210 c.p.c.;*

P.Q.M.

1. ordina [REDACTED] l'esibizione, mediante deposito telematico ovvero cartaceo in Cancelleria, dei seguenti documenti:

*- c/c n. 5412603: e/c mensili e scalari dall'apertura fino al 29.02.2004, ed e/c scalare relativo al quarto trimestre 2010;*

*- c/c n. 4612441: e/c mensili e scalari dall'apertura fino al 28.06.2002;*

2. assegna ai fini dell'esibizione il termine del 10 novembre 2017”.

Ancora, disponeva procedersi mediante CTU avente ad oggetto il seguente quesito:

*“1) se, sulla base della documentazione prodotta tempestivamente e agli atti, o di quella concordemente sottoposta all'esame del c.t.u., sia possibile determinare il saldo dei rapporti di conto corrente per cui è causa alla data di chiusura dei conti;*

*2) in tal caso, determinare il saldo applicando i tassi di interesse previsti contrattualmente o indicati nelle comunicazioni periodiche di variazione trasmesse, diverse dai semplici estratti conto, in ogni caso nei limiti del tasso soglia, ovvero, in caso di mancata determinazione negoziale o nelle comunicazioni predette, applicando i tassi di interesse legale (contratti anteriori all'entrata in vigore del t.u.l.b.), ovvero i tassi di interesse di cui all'art. 117, settimo comma, t.u.l.b. (contratti successivi all'entrata in vigore della disposizione medesima), con chiusura annuale al 31 dicembre di ogni anno (con la capitalizzazione degli interessi a debito corrispondente a quella stabilita per gli interessi a credito nei singoli periodi di riferimento); escludendo dal computo gli interessi usurari, ove in origine pattuiti ovvero, se risultano interessi usurari sopravvenuti, non tenendone conto per la parte eccedente il tasso soglia, alla cui determinazione concorrono le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese, escluse quelle per imposte e tasse, pattuite o comunque applicate”.*



Alcuna domanda veniva posta al CTU relativamente alla prescrizione eccepita dalla banca. Sul punto si deve effettivamente rilevare come tale eccezione sia rimasta relegata in termini assolutamente generici, dal momento che la banca si è limitata a obiettare come le pretese di scomputo avanzate dagli opposenti non potessero coinvolgere gli addebiti risalenti a oltre dieci anni l'instaurazione del giudizio, non tenendo conto da un lato dell'orientamento giurisprudenziale consolidato nel senso di ritenere come la prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito decorra come regola generale dalla chiusura del rapporto di conto corrente, quale rapporto unitario, e non dalla data di ciascuna annotazione in conto; dall'altro lato come, anche a fronte della precisazione introdotta dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 24418/2010) rivolta a distinguere tra rimesse solutorie e meramente ripristinatorie (solo le prime, aventi valenza di pagamento e quindi suscettibili di far decorrere il termine prescrizionale del diritto alla loro ripetizione già dalla data della relativa annotazione), la difesa dell'opposta non ha articolato l'eccezione alle somme indebite che sarebbero state pagate dalla correntista in costanza di rapporto, limitandosi a eccepire la prescrizione genericamente con riferimento a tutte le annotazioni risalenti a oltre il decennio.

La causa è stata dunque istruita documentalmente e mediante CTU.

Occorre pertanto prendere le mosse dai risultati della CTU espletata, i quali sono pienamente condivisi dal Tribunale, in quanto appaiono sorretti da congrue indagini tecniche svolte nel contraddittorio tra le parti, oltre che da logica ed idonea motivazione, anche con riferimento alle risposte fornite dallo stesso CTU alle osservazioni critiche dei CTP.

La consulente ha da subito rilevato, relativamente alla documentazione tempestivamente prodotta dalle parti, che:

*“Nello specifico risultano depositati tutti gli estratti conto e gli scalari del conto corrente n. 5412603 dal 01.01.2004 mentre si conferma la mancanza dell'estratto conto scalare relativo al 4° trimestre 2010, così come già indicato negli atti del fascicolo. La scrivente ha rilevato anche la mancanza dell'estratto conto al 31.07.2005, così come indicato nel verbale del 29.05.2018.*

(...)

*Per quanto concerne il conto corrente n. 4612441 mancano gli estratti conto dall'apertura e fino al 30.06.2002. Inoltre manca l'estratto conto al 31.08.2006.*

(...)

*Per quanto concerne l'ulteriore documentazione utilizzata ai fini della redazione della presente perizia, dal fascicolo telematico sono stati estrapolati:*

**Conto corrente n. 5412603:**



- *Contratto di conto corrente di corrispondenza del 01.01.2005 con annesso il Documento di Sintesi;*

- *Documenti di sintesi relativi al conto corrente del 31.08.2006, del 31.07.2006 del 31.12.2007, del 31.12.2008, del 31.12.2009, del 31.12.2014;*

- *Documenti di sintesi relativi al contratto di apertura di credito in conto corrente del 30.09.2005, del 31.07.2006, del 31.12.2007, del 31.12.2008, del 31.12.2009 e del 31.12.2011,*

- *Comunicazione relativa ai contratti di conto corrente e di affidamento del 06.05.2009;*

- *Proposte di modifica unilaterale del 05.03.2007, del 17.12.2007, 06.04.2009, del 31.07.2009, 30.05.2011, del 28.06.2011, del 13.07.2011, del 28.07.2011, del 03.08.2011, del 21.09.2011, del 23.09.2011, del 27.12.2011, del 10.07.2013, del 11.07.2013.*

**Non risultano depositati i contratti originari di affidamento bancario e di concessione di anticipo su effetti.**

**Conto corrente n. 4612441:**

*la scrivente ha estrapolato dal fascicolo telematico il contratto di finanziamento a medio e lungo termine concesso sotto forma di apertura di credito in conto corrente a tasso variabile del 22.11.1996 a rogito del Notaio Dott. Federico Marinelli. Oltre a ciò la scrivente ha estrapolato anche il documento di sintesi del 07.03.2007.*

**Non risulta depositato in atti il contratto di conto corrente di corrispondenza.**

**Conto corrente n 5412603.**

*Con riferimento al contratto di conto corrente di corrispondenza, il Documento di Sintesi, indica esclusivamente le voci più significative,*

*(...)*

*si evidenzia che il Documento di Sintesi non indica il Tasso debitore applicato e pertanto il contratto de quo, pare incompleto. Inoltre, come già narrato, agli atti non risultano depositati i contratti di apertura di credito ed i contratti di anticipo effetti, che sono contratti ben diversi dal contratto di conto corrente di corrispondenza. Quindi non è dato sapere gli importi delle linee di credito inizialmente concesse a titolo di aperture di credito e di anticipo effetti né tanto meno le condizioni economiche inizialmente applicate.*

**Conto corrente n. 4612441.**

*Manca il contratto di conto corrente di corrispondenza acceso a seguito della concessione del finanziamento. In tal senso il contratto di finanziamento indica genericamente l'apertura di un conto corrente sul quale far transitare le somme concesse a titolo di credito e solo dalla lettura degli atti di causa emerge che il conto corrente de quo è stato acceso ed utilizzato per la gestione del credito concesso. In relazione al saldo iniziale da considerare ai fini della risposta ai quesiti, vista la mancanza degli estratti conto sopra indicati la scrivente ha prospettato due soluzioni per entrambi i conti correnti:*



1) Rielaborazione del saldo finale, utilizzando il primo estratto conto utile seguito da una serie continua di estratti conto e fino all'ultimo estratto conto depositato in atti, considerando quale saldo iniziale, quello indicato nel primo estratto conto utilizzato;

2) Rielaborazione del saldo finale, utilizzando il primo estratto conto utile seguito da una serie continua di estratti conto e fino all'ultimo estratto conto depositato in atti, e considerando quale saldo iniziale il saldo zero”.

Si deve a questo punto rilevare che la parte attrice ha proposto domanda di ripetizione dell'indebitato e, pertanto, era suo onere, ai sensi dell'art. 2697 c.c., dar prova di aver indebitamente effettuato dei pagamenti. In tal senso si deve evidenziare che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo.

Peraltro, in una recente pronuncia la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che “*Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto non provato l'intero andamento di un rapporto ultraventennale, avendone il correntista, gravato del corrispondente onere per aver agito ex art. 2033 c.c., prodotto, tardivamente, solo alcuni estratti conto in aggiunta a quelli relativi all'ultimo decennio depositati dalla banca, non risultando nemmeno incontroverso il saldo ad una determinata data)*”, (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 20693 del 13/10/2016, Rv. 641850 - 02).

Per tali motivi, si ritiene maggiormente corretto adottare la prima soluzione indicata dal CTU (che era, peraltro, quella prescritta nel quesito): 1) *Rielaborazione del saldo finale, utilizzando il primo estratto conto utile seguito da una serie continua di estratti conto e fino all'ultimo estratto conto depositato in atti, considerando quale saldo iniziale, quello indicato nel primo estratto conto utilizzato.*

## 2) Conto corrente n. 5412603

Evidenzia il CTU:

“*Nel caso di specie, accertata la mancanza dei contratti iniziali di affidamento bancario e anticipo effetti, contratti autonomi e diversi dal contratto di corrispondenza, (cfr. Cass. Sentenza n.27836/17), accertato che risultano depositati agli atti, alcune (non tutte) comunicazioni periodiche di variazione nonché alcuni (non tutti) documenti di sintesi, considerato che dalla lettura dei predetti documenti emerge*





*l'assoluta impossibilità di estrapolare i singoli tassi applicati per le singole linee di credito e per i singoli trimestri e vista la difficoltà di ricavare l'ammontare delle singole linee di credito concesse inizialmente e variate successivamente, si ritiene utile seguire due strade:*

*1) Applicare i tassi come da estratti conto bancari per tutti i trimestri di riferimento (in considerazione della coincidenza emersa tra il confronto di quei documenti e degli scalari depositati, dal quale è possibile desumere che tutte le condizioni bancarie comunicate siano state applicate negli estratti conto scalari);*

*2) Applicare il criterio previsto dall'art. 117 settimo comma TUB sui trimestri di riferimento per mancanza ed incompletezza dei contratti di conto corrente e di concessione di credito, nonché per mancanza ed incompletezza delle comunicazioni periodiche di variazione tassi e per impossibilità di estrapolare correttamente i tassi applicati per le singole linee di credito”.*

Appare preferibile la soluzione di cui al punto due, essendo insufficienti e inutilizzabili i documenti descritti. In particolare, quanto alle comunicazioni periodiche di variazione, si deve rilevare che l'art. 118 TUB sancisce:

*“1. Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo.*

*2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.*

*2-bis. Se il cliente non è un consumatore né una micro-impresa come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato di cui al comma 1 del presente articolo possono essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto.*

*3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.*

*4. Le variazioni dei tassi di interesse adottate in previsione o in conseguenza di decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente”.*



L'esercizio dello ius variandi richiede, perciò, la specifica pattuizione per iscritto della clausola, la sussistenza di un "giustificato motivo" nonché la comunicazione al cliente della stessa con la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto".

Era onere della banca indicare in maniera esaustiva le ragioni che hanno portato alla modifica delle condizioni previgenti, pena l'inefficacia della variazione sfavorevole per il cliente (art. 118, comma 3, T.u.b.).

Inoltre era onere dell'Istituto dar prova in giudizio della comunicazione e dell'avvenuta ricezione della proposta di modifica unilaterale, in quanto, essendo atto di natura recettizia ex art. 1334 e 1335 c.c., produce effetto solo dal momento in cui giunge all'indirizzo del cliente.

Ancora, si deve evidenziare che la clausola in esame si riferisce esclusivamente alle condizioni economiche espressamente cristallizzate in contratto.

Per tutte tali ragioni, le modifiche apportate dalla Banca ai tassi e alle commissioni entro i limiti dell'affidamento devono ritenersi illegittime ai sensi dell'art. 118, comma 1 TUB.

Ancora, deve essere menzionato l'art. 117 c. 7 TUB, che trova necessariamente applicazione nel caso di specie: *"7. In caso di inosservanza del comma 4 (4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.) e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano:*

- 3. a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione.*
- 4. b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto".*

Orbene, adottando il ricalcolo dal 31.07.2005, con un saldo pari ad € - 413.117,52, e con applicazione del criterio previsto dall'art. 117 settimo comma TUB su tutti gli affidamenti, il saldo finale ammonta a - € 40.577,25. In relazione ai quesiti di cui al punto 5) in tema di prescrizione, il calcolo sopra esposto considera tutte le rimesse solutorie.

Il saldo del conto corrente n. 5412603 deve dunque essere rideterminato in € - € 40.577,25, con condanna della Banca alla restituzione di quanto eventualmente percepito in eccedenza a tale somma.

## **2) Conto corrente n. 4612441**



Anche relativamente a tale rapporto si sono presentate le medesime problematiche in punto di produzioni processuali, che – per i medesimi motivi – devono essere risolte in maniera analoga a quanto disposto per il contratto di conto corrente n. 5412603.

In particolare, scrive il CTU: *“Dalla disamina dei documenti in atti, manca il contratto di apertura di conto corrente. In effetti, l'unico contratto depositato è il già richiamato contratto di finanziamento a medio e lungo termine concesso sotto forma di apertura di credito in conto corrente a tasso variabile con garanzia ipotecaria, a rogito del Notaio Dott. Maurizio Marinelli, in data 22.11.1996. Tale conto risulta estinto in data 07.03.2007.*

*Dalla lettura degli atti di causa si evince che per tale contratto è stato acceso un apposito conto corrente di corrispondenza che tuttavia non risulta depositato agli atti del presente procedimento.*

*Anche in tal caso, si rileva la presenza agli atti di n. 1 documento di sintesi del 07.03.2007 ed anche in tal caso valgono le medesime considerazioni già esposte in relazione alla mancanza di documenti oltre i semplici estratti conto. Pertanto verranno applicate le medesime ipotesi già sviluppate per il precedente conto corrente.”*

Adottando un ricalcolo dal 31.08.2006 con un saldo pari ad € 6.391,20 e con applicazione del criterio previsto dall'art. 117 settimo comma TUB su tutti gli affidamenti il saldo finale ammonta a € 23,28. In relazione ai quesiti di cui al punto 5) in tema di prescrizione, il calcolo sopra esposto considera tutte le rimesse solutorie, poiché anche in tal caso il periodo considerato va dal 31.08.2006 al 07.03.2007 e pertanto entro il termine decennale di prescrizione.

Il saldo del conto corrente n. 5412603 deve dunque essere rideterminato in € 23,28, con condanna della Banca alla restituzione di quanto eventualmente percepito in eccedenza a tale somma.

Considerato l'esito della vertenza, la Banca deve essere condannata al pagamento delle spese processuali in favore degli attori e al pagamento della CTU.

#### **P.Q.M.**

il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) Ridetermina il saldo del conto corrente n. 5412603 in € - € 40.577,25, con condanna della Banca alla restituzione di quanto eventualmente percepito in eccedenza a tale somma.
- 2) Ridetermina il saldo del conto corrente n. 5412603 in € 23,28, con condanna della Banca alla restituzione di quanto eventualmente percepito in eccedenza a tale somma.
- 3) Condanna [REDACTED] al pagamento delle spese di lite nei confronti di [REDACTED] che si liquidano in € 27.804,00, oltre rimborso spese vive, Iva e CPA se dovute, da pagarsi in favore del procuratore antistatario,



- 4) Condanna [REDACTED] al pagamento delle spese di lite nei confronti di [REDACTED], che si liquidano in € 27.804,00, oltre rimborso spese vive, Iva e CPA se dovute, da pagarsi in favore dei procuratori antistatari,
- 5) Pone le spese relative alla CTU a carico di [REDACTED]

NUORO, 28 aprile 2022

Il giudice  
dott.ssa Federica Meloni

